



REGOLAMENTO (UE) 2025/195 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2025

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenbuconazolo e penconazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive fenbuconazolo e penconazolo sono stati fissati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato pareri motivati ⁽²⁾ ⁽³⁾ sul riesame degli LMR per il penconazolo e per il fenbuconazolo, rispettivamente nel 2017 e nel 2018, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. L'Autorità ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni per alcuni prodotti. Le informazioni disponibili erano sufficienti per consentire all'Autorità di proporre LMR sicuri per i consumatori.
- (3) Nel 2019 la Commissione ha fissato nuovi LMR per il fenbuconazolo e per il penconazolo nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, mantenendoli ai livelli vigenti o fissandoli ai livelli determinati dall'Autorità. Le lacune nei dati sono state indicate nell'allegato II di detto regolamento, specificando la data entro la quale il richiedente doveva presentare le informazioni mancanti all'Autorità per convalidare gli LMR proposti.
- (4) Poiché il fenbuconazolo non è più approvato nell'Unione, il richiedente ha presentato ulteriori informazioni sulle sperimentazioni che colmavano una lacuna nei dati relativa ai derivati metabolici del triazolo (*triazole derivative metabolites* - TDM) riscontrata dall'Autorità ⁽⁴⁾ e che erano state valutate anche dalla riunione congiunta di esperti FAO/OMS sui residui di antiparassitari a sostegno dei livelli massimi di residui del Codex («CXL») vigenti ⁽⁵⁾. La lacuna nei dati non è stata colmata per le sperimentazioni presentate inizialmente per la determinazione degli LMR provvisori vigenti, superiori al CXL, per alcune colture. La lacuna nei dati relativa ai TDM per quanto riguarda pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, pomacee, ciliegie, pesche e mirtilli è stata colmata dalle sperimentazioni presentate a sostegno dei CXL. La lacuna nei dati relativa ai TDM per i mandarini è stata colmata per estrapolazione dei dati sui residui relativi ai limoni.
- (5) Gli LMR vigenti dovrebbero pertanto essere abbassati al livello dei CXL per pompelmi, arance dolci e pesche e mantenuti agli LMR attuali (già al livello dei CXL) per limoni, limette/lime, mandarini, pomacee, ciliegie e mirtilli.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>.

⁽²⁾ EFSA, 2017. «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for penconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* 2017;15(6):4853, 56 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4853>.

⁽³⁾ EFSA, 2018. «Reasoned Opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* 2018;16(8):5399, 51 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5399>.

⁽⁴⁾ EFSA, 2023. «Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fenbuconazole». *EFSA Journal*, 21(8), 1-44. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8205>.

⁽⁵⁾ Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2016. «Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues». Terza edizione. *FAO Plant Production and Protection Paper*, 225, 298 pagg.

- (6) La lacuna nei dati relativa alla presenza di TDM non è stata colmata per il fenbuconazolo per quanto riguarda frutta a guscio, uve da tavola e da vino, mirtili giganti americani, banane, peperoni, semi di girasole, semi di arachide, semi di colza, orzo, segale e frumento. Gli LMR di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per tali prodotti dovrebbero pertanto essere abbassati al limite di determinazione («LD»), salvo per la frutta a guscio, per la quale sono già all'LD.
- (7) Per quanto riguarda il fenbuconazolo, non sono stati presentati dati relativi alle sperimentazioni e alla presenza di TDM per albicocche, prugne e cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile. Gli LMR di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per tali prodotti dovrebbero pertanto essere abbassati all'LD.
- (8) Per il fenbuconazolo, nel caso di prodotti di origine animale, dall'assunzione dietetica calcolata degli animali di allevamento è emerso che il limite non era superato considerando i residui di TDM presenti nella polpa di mele e nella polpa di agrumi essiccata. L'Autorità ha valutato le nuove informazioni fornite e non ha individuato motivi di preoccupazione legati all'assunzione da parte dei consumatori. È pertanto opportuno mantenere gli LMR per fegato, rene e frattaglie commestibili di suini, bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d'allevamento. Per il latte, sulla base della valutazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea, l'LD di 0,05 mg/kg di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe essere abbassato a 0,01 mg/kg.
- (9) Per il penconazolo sono state presentate le informazioni mancanti relative a uno studio rappresentativo sul metabolismo delle colture primarie, a ulteriori sperimentazioni sui residui e alla stabilità all'immagazzinamento dei metaboliti rilevanti per quanto riguarda more di rovo e lamponi. Tali lacune nei dati sono state colmate e le nuove sperimentazioni sui residui indicano la necessità di un LMR più elevato. L'Autorità ha confermato⁽⁶⁾ che l'LMR più elevato è sicuro per i consumatori e che l'LMR vigente dovrebbe pertanto essere aumentato.
- (10) Le lacune nei dati relative al penconazolo sono state colmate anche per quanto riguarda zucche e cocomeri/angurie, confermando l'LMR vigente, che dovrebbe essere mantenuto.
- (11) Sono stati forniti dati relativi alle sperimentazioni per il penconazolo per quanto riguarda pomacee e prugne, dai quali si potrebbero, in linea di principio, derivare LMR più elevati. Seppure non siano stati forniti i dati mancanti relativi alle sperimentazioni sui residui che analizzano contemporaneamente le definizioni del residuo ai fini del monitoraggio e della valutazione del rischio, l'Autorità è stata in grado di utilizzare un fattore di conversione per tenere conto della differenza nelle definizioni del residuo. Poiché l'Autorità non ha indicato un rischio per i consumatori, sulla base dei nuovi dati gli LMR dovrebbero essere aumentati.
- (12) Per il penconazolo sono stati presentati sufficienti dati relativi alle sperimentazioni per albicocche, pesche e uve da tavola e da vino, da cui possono essere derivati LMR inferiori, nonché per ciliegie, uva spina/grossularia, pomodori e melanzane a sostegno degli LMR vigenti. Seppure non siano stati forniti i dati mancanti relativi alle sperimentazioni sui residui che analizzano contemporaneamente le definizioni del residuo ai fini del monitoraggio e della valutazione del rischio, l'Autorità è stata in grado di utilizzare un fattore di conversione per tenere conto della differenza nelle definizioni del residuo. Poiché l'Autorità non ha indicato un rischio per i consumatori, è opportuno abbassare gli LMR ai livelli da essa stabiliti per albicocche, pesche e uve da tavola e da vino, e mantenere gli LMR vigenti per ciliegie, uva spina/grossularia, pomodori e melanzane.
- (13) Tutte le note a piè di pagina in cui si richiede la presentazione di informazioni supplementari dovrebbero essere soppresse dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per quanto riguarda il fenbuconazolo e il penconazolo.
- (14) Il 6 febbraio 2023⁽⁷⁾ la commissione del Codex Alimentarius ha inoltre adottato un nuovo CXL per il fenbuconazolo nel tè verde e nero (fermentato ed essiccato).

⁽⁶⁾ EFSA, 2023. «Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for penconazole». *EFSA Journal* 2023;21(3):7889, 52 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7889>.

⁽⁷⁾ Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius. Quarantacinquesima sessione, sede della FAO, Roma, Italia. 21-25 novembre 2022, 12-13 dicembre 2022 e 19 dicembre 2022-6 febbraio 2023. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-45%252FFinal%2BReport%2BCAC45%252FCompiled%2BREP22_CAC.pdf.

- (15) In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento devono essere prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare dell'Unione, salvo se tali norme o loro parti pertinenti siano inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi sia una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non sia quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione dell'Unione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.
- (16) L'Autorità ha valutato i rischi che tale CXL comporta per i consumatori e ha pubblicato una relazione scientifica ⁽⁹⁾. Nei casi in cui l'Autorità non ha individuato rischi per i consumatori nell'Unione, e per i quali l'Unione non ha pertanto formulato una riserva ⁽¹⁰⁾ al comitato Codex sui residui di antiparassitari, i CXL possono considerarsi sicuri. È il caso del CXL per il fenbuconazolo nel tè verde e nero (fermentato ed essiccato), che dovrebbe pertanto essere incluso nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (17) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. I laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, gli sviluppi tecnici permettono di fissare LD più bassi.
- (18) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (20) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato nell'Unione prima che i nuovi LMR diventassero applicabili e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (21) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell'Unione prima del 24 agosto 2025.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

⁽⁹⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. «Scientific support for preparing an EU position in the 53rd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)». *EFSA Journal* 2022;20(9):7521, 310 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7521>.

⁽¹⁰⁾ https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FCRDs%252Fpr53_crd13revx.pdf.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 agosto 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, le colonne relative al fenbuconazolo e al penconazolo sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Fenbuconazolo (somma degli enantiomeri costituenti)	Penconazolo (somma degli isomeri costituenti) (F)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		
0110000	Agrumi		0,01 (*)
0110010	Pompelmi	0,5	
0110020	Arance dolci	0,5	
0110030	Limoni	1	
0110040	Limette/lime	1	
0110050	Mandarini	0,5	
0110990	Altri (2)	0,5	
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri (2)		
0130000	Pomacee	0,5	0,3
0130010	Mele		0,3
0130020	Pere		0,3
0130030	Cotogne		0,3
0130040	Nespole		0,3
0130050	Nespole del Giappone		0,3
0130990	Altri (2)		0,3

(1)	(2)	(3)	(4)
0140000	Drupacee		
0140010	Albicocche	0,01 (*)	0,07
0140020	Ciliege (dolci)	1	0,15
0140030	Pesche	0,5	0,07
0140040	Prugne	0,01 (*)	0,15
0140990	Altri (2)	0,6	0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta		
0151000	a) Uve	0,01 (*)	0,4
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) Fragole	0,01 (*)	0,5
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 (*)	
0153010	More di rovo		0,4
0153020	More selvatiche		0,01 (*)
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		0,4
0153990	Altri (2)		0,01 (*)
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche		
0154010	Mirtilli	0,5	0,01 (*)
0154020	Mirtilli giganti americani	0,01 (*)	0,01 (*)
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,01 (*)	2
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	0,01 (*)	0,1
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,01 (*)	0,01 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,01 (*)	0,01 (*)
0154070	Azzeroali	0,01 (*)	0,01 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,01 (*)	0,01 (*)
0154990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)
0160000	Frutta varia con	0,01 (*)	0,01 (*)
0161000	a) Frutta con buccia commestibile		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi		
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri (2)		
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		

(1)	(2)	(3)	(4)
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri (2)		
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile		
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri (2)		
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)	0,01 (*)
0211000	a) Patate		
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri (2)		
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglione		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri (2)		
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 (*)	
0231000	a) Solanacee e malvacee		
0231010	Pomodori		0,1
0231020	Peperoni		0,2
0231030	Melanzane		0,1
0231040	Gombi		0,01 (*)
0231990	Altri (2)		0,01 (*)
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile		0,06
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri (2)		
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile		0,15
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri (2)		
0234000	d) Mais dolce		0,01 (*)
0239000	e) Altri ortaggi a frutto		0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)	0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza		
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		
0242000	b) Cavoli a testa		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri (2)		
0243000	c) Cavoli a foglia		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0244000	d) Cavoli rapa		
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili		
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		
0251050	Barbarea		
0251060	Rucola		
0251070	Senape juncea		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		
0251990	Altri (2)		
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri (2)		
0260000	Legumi	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		
0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)	
0270010	Asparagi		0,01 (*)
0270020	Cardi		0,01 (*)
0270030	Sedani		0,01 (*)
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		0,01 (*)
0270050	Carciofi		0,06
0270060	Porri		0,01 (*)
0270070	Rabarbaro		0,01 (*)
0270080	Germogli di bambù		0,01 (*)
0270090	Cuori di palma		0,01 (*)
0270990	Altri (2)		0,01 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	Alge e organismi procarioti	0,01 (*)	
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri (2)		
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		
0401110	Semi di cartamo		
0401120	Semi di borragine		
0401130	Semi di camelina/dorella		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0402000	Frutti oleaginosi		
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri (2)		
0500000	CEREALI	0,01 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		
0500030	Mais/granturco		
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri (2)		
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE		0,05 (*)
0610000	Tè	30	
0620000	Chicchi di caffè	0,05 (*)	
0630000	Infusioni di erbe da	0,05 (*)	
0631000	a) Fiori		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri (2)		
0632000	b) Foglie ed erbe		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri (2)		
0633000	c) Radici		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri (2)		
0639000	d) Altre parti della pianta		
0640000	Semi di cacao	0,05 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 (*)	
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE		
0810000	Semi	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri (2)		
0820000	Frutta	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri (2)		
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella		
0830990	Altri (2)		
0840000	Spezie da radici e rizomi		
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)		
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)		
0840990	Altri (2)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri (2)		
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri (2)		
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri (2)		
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI		
1010000	Prodotti ottenuti da		
1011000	a) Suini		0,05
1011010	Muscolo	0,05 (*)	
1011020	Grasso	0,05 (*)	
1011030	Fegato	0,1	
1011040	Rene	0,1	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1	
1011990	Altri (2)	0,05 (*)	
1012000	b) Bovini		0,05
1012010	Muscolo	0,05 (*)	
1012020	Grasso	0,05 (*)	
1012030	Fegato	0,1	
1012040	Rene	0,1	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1	
1012990	Altri (2)	0,05 (*)	
1013000	c) Ovini		0,05
1013010	Muscolo	0,05 (*)	
1013020	Grasso	0,05 (*)	
1013030	Fegato	0,1	
1013040	Rene	0,1	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1	
1013990	Altri (2)	0,05 (*)	
1014000	d) Caprini		0,05
1014010	Muscolo	0,05 (*)	
1014020	Grasso	0,05 (*)	
1014030	Fegato	0,1	
1014040	Rene	0,1	

(1)	(2)	(3)	(4)
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1	
1014990	Altri (2)	0,05 (*)	
1015000	e) Equidi		0,05
1015010	Muscolo	0,05 (*)	
1015020	Grasso	0,05 (*)	
1015030	Fegato	0,1	
1015040	Rene	0,1	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1	
1015990	Altri (2)	0,05 (*)	
1016000	f) Pollame	0,05 (*)	
1016010	Muscolo		0,05
1016020	Grasso		0,01 (*)
1016030	Fegato		0,05
1016040	Rene		0,05
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,05
1016990	Altri (2)		0,01 (*)
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento		0,05
1017010	Muscolo	0,05 (*)	
1017020	Grasso	0,05 (*)	
1017030	Fegato	0,1	
1017040	Rene	0,1	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1	
1017990	Altri (2)	0,05 (*)	
1020000	Latte	0,01 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		
1020040	Equini		
1020990	Altri (2)		
1030000	Uova di volatili	0,05 (*)	0,05
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri (2)		
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,05 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,05 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,05 (*)	0,05

(1)	(2)	(3)	(4)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)		
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)		
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(+) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(+) Combinazione di antiparassitario/prodotto per la quale esiste una nota a piè di pagina. L'elenco delle note a piè di pagina è riportato di seguito.

Penconazolo (somma degli isomeri costituenti) (F)

(F) Liposolubile»